

Mera operazione contabile sommatoria tra attivo netto e "donatum" – Cass. n. 8174/2022

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell'eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario - Inammissibilità dell'azione di riduzione contro un donatario non coerede da parte del legittimario che non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario - Influenza sulla riunione fittizia - Esclusione - Fattispecie.

In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario; ne deriva che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta, nei confronti del donatario non coerede, dal legittimario che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario è del tutto ininfluyente ai fini della riunione fittizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso dalla riunione fittizia il valore di un bene donato ad un non coerede in ragione dell'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei suoi riguardi dal legittimario che aveva omesso di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8174 del 14/03/2022 (Rv. 664236 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_0747, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_0751

Corte

Cassazione

8174

2022